

scopo della esazione delle imposte, quando contengano contratti. »

(È approvato.)

« § 5° *Di centesimi cinquanta.* — 8° Le petizioni, istanze o ricorsi che si presenteranno alle autorità governative ed ai pubblici uffizi, salvo il disposto nel § 2 (7° di quest'articolo), e quelli che si presenteranno alle autorità comunali, provinciali, o di altri corpi amministrativi;

« 9° Gli stampati per passaporto nell'interno o carta d'identità;

« 10. I mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni comunali e provinciali e degli altri corpi amministrati od enti morali per somme eccedenti le L. 20;

« 11. Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;

« 12. I registri delle produzioni, i registri o fogli d'udienza, ed i repertori che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i cancellieri, i notai, procuratori, agenti di cambio, sensali, mezzani, uscieri ed altri pubblici uffizi per gli atti dipendenti dal loro ministero, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali;

« 13. I registri degli uffizi delle ipoteche, cioè il registro d'ordine e di deposito, quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni;

« 14. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti;

« 15. I registri che in forza della legge sono obbligati di tenere i proprietari od impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche, le società di strade ferrate per la denuncia dei viaggiatori e delle merci;

« 16. I registri degli albergatori, dei locandieri e altri simili esercenti che, a termini delle leggi, sono obbligati di tenere per inscrivervi le persone a cui somministrano alloggio;

« 17. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, quitanze e ricevute parziali;

« 18. Le cedole e le obbligazioni dello Stato. »

CASTELLI LUIGI. Io vorrei proporre che al n° 13, dopo le parole: *il registro d'ordine e di deposito*, si ponga fra parentesi *o registro-consegne*, essendo la denominazione che a questi registri si dà in alcune provincie, come in Lombardia.

CAPRIOLO. Senza metterlo fra parentesi si può dire *o registri-consegne*.

CINI. Al numero 17 di questo paragrafo trovo che i libri e registri delle società anonime e in accomandita sono sottoposti a un bollo doppio di quello che viene in seguito imposto ai libri e registri dei banchieri, negozianti, ecc.

Io non comprendo la ragione di questa differenza, la quale viene ad aggravare le società anonime ed in accomandita.

Questa diversità mi sembra abbia una tendenza tutt'altro che lodevole, che è quella di togliere incoraggiamento alla formazione di società e allo spirito di associazione.

Le operazioni che fanno le società anonime ed in accomandita sono, nella maggior parte dei casi, identiche a quelle che fanno i grandi banchieri e negozianti, e non so perchè la legge debba far loro una posizione più sfavorevole che agli altri.

Quindi io chiederei che i registri e gli altri atti delle società anonime ed in accomandita fossero parificati a quelli dei banchieri e negozianti.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Faccio osservare all'o-

norevole Cini che questo n° 17 contiene una disposizione di favore, non una disposizione di maggiore aggravio.

Questa disposizione si riferisce non ai libri in genere, ma a quei libri nei quali si registrano le obbligazioni e le operazioni della società. Senza questo articolo le società dovrebbero pagare il doppio, in forza delle disposizioni che ha già votato la Camera. In forza di questo articolo si possono fare delle operazioni, per le quali, invece di pagare due volte 50 centesimi, si pagano una volta sola, giacchè i registri a madre e figlia sono destinati a contenere due originali dell'atto.

CINI. Mi permetto di fare osservare al signor commissario regio che l'articolo in cui si parla di questi registri è concepito in modo da far credere che tutti i registri di qualunque società nei quali si scrivono i conti correnti, come il libro mastro ed altri simili, sono soggetti alla tassa. Il dire i registri concernenti altri atti costituisce una frase tanto lata, che il più piccolo libro d'una società anonima od in accomandita dovrebbe venir sottoposto al bollo di 50 centesimi.

Taluno ha detto che le società anonime od in accomandita debbono pagare di più perchè fanno molto più affari.

Rispondo che appunto per questo motivo avranno registri più voluminosi, impiegheranno maggior numero di fogli di carta, e per natural conseguenza dovranno pagare di più.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Il carattere speciale di questa disposizione dee desumersi dalle parole: *a madre e figlia*. Ripeto, questa è una disposizione di favore. Senza questa disposizione, ogni volta che una società facesse delle operazioni che qui è ammessa a fare in registro a madre e figlia, dovrebbe pagare due volte centesimi 50 pel duplicato dell'atto nell'interesse delle due parti.

Quando l'operazione è fatta in un registro *a madre e figlia* non si dovrà pagare che una sola tassa, quella di cent. 50. Dei registri in genere si parla altrove, e se ne parla in modo da non poter essere confusi coi registri *a madre e figlia*.

CINI. Accetto questa dichiarazione e ne terrò conto per farne applicazione al paragrafo seguente.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Chiedo di parlare per correggere una semplice svista occorsa nel n° 1 di questo paragrafo. Laddove si cita il n° 7°, si deve dire: « il n° 6°, » e ciò in correlazione a mutazioni che ha subito il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nel n° 8 si dirà:

« Le petizioni, istanze o ricorsi che si presenteranno alle autorità governative ed ai pubblici uffizi, salvo il disposto nel § 2 (6° di questo articolo), e quelli che si presenteranno alle autorità comunali, provinciali, o di altri corpi amministrativi. »

Se non v'è opposizione, il paragrafo 3° s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« § 4° *Di centesimi venticinque* — 19. I libri o registri di commercio che per legge debbono tenere i banchieri, manifattori o commercianti, armatori, spedizionieri, commissari, agenti di cambio, sensali, mezzani, e le società qualunque di commercio. »

(È approvato.)

« § 5° *Di centesimi cinque* — 20. Le bolle dei pesi pubblici, a chiunque appartengano;

« 21. Gli stampati o manoscritti qualsiasi che si affiggono al pubblico;

« 22. I biglietti di bagaglio o merci che si rilasciano negli uffici delle vetture pubbliche e delle ferrovie contro la consegna dei medesimi. »